



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021

Tel. 0187 427831 – Fax 0187 429210

EMAIL: sindaco@comune.bagnone.ms.it

ORDINANZA N. 19 DEL 30-07-2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE, LA POTATURA E IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO, A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», con particolare riferimento al Capo I, Sezioni I e II, in materia di sanzioni amministrative, per quanto applicabile ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
- La L.R. Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (c.d. Legge forestale della Toscana) e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i.;
- Il vigente Codice civile.

Premesso

- che l'intero territorio comunale, parimenti al resto del territorio regionale, nazionale e provinciale, risulta colpito con frequenza sempre maggiore da eventi atmosferici di notevole e non prevedibile intensità, i quali determinano fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, nonché cedimento delle scarpate adiacenti alle strade, caduta di sassi, alberature e rami posti anche in proprietà private confinanti con le strade stesse, con particolare riferimento alla viabilità pubblica di proprietà e competenza

del Comune di Bagnone e non solo;

- che numerosi appezzamenti di terreno di proprietà privata nel territorio comunale, con particolare riferimento ai fondi confinanti con le strade pubbliche, versano in condizione di abbandono e di scarsa e/o insufficiente manutenzione;
- che tali fenomeni causano grave pericolo per la circolazione stradale oltre che pregiudizio per la pubblica sicurezza e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve;
- ravvisata la necessità - ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992, art. 29, del D.P.R. n. 495/1992 e nel rispetto del Regolamento forestale regionale (D.P.G.R. n. 48/R/2003 e s.m.i.) - di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che, protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e di uso pubblico, quali in particolare le strade e le linee elettriche e telefoniche;
- ritenuto che la diffusa presenza lungo le strade comunali di alberature, rami, siepi e arbusti nelle condizioni sopra descritte integri un grave e attuale pericolo per l'incolumità pubblica e renda necessario l'esercizio del potere contingibile e urgente previsto dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che le situazioni di pericolo sopra specificate, seppur legate alla frequenza e all'imprevedibile intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve), risultano essere causate altresì da:

- presenza di alberature, siepi vive e rami che si protendono sulla sede stradale, con conseguente invasione e restringimento della carreggiata, nonché presenza di piante ammalorate e suscettibili di caduta radicate in proprietà private, unitamente a piantagioni private che interferiscono con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche ovvero collocate in posizioni che limitano la visibilità della segnaletica stradale;
- lavori di coltivazione ed aratura dei terreni agricoli di proprietà privata siti ai margini della sede stradale, delle relative pertinenze e/o delle scarpate delle medesime strade, determinanti la caduta di zolle di terreno o di altro materiale derivante dalle predette lavorazioni sul sedime stradale, con conseguente grave pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Dato atto che al fine di tutelare la pubblica incolumità con particolare riferimento a pedoni, velocipedi e veicoli, occorre verificare e garantire la costante stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica, garantendo altresì l'assenza di sassi e/o trovanti instabili sulle scarpate adiacenti la sede stradale;

Ritenuto pertanto indifferibile e urgente richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere al taglio di manutenzione delle siepi, dei rami, delle piante e degli arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e che comunque invadono le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura a uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

Considerato che i periodici e obbligatori accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi privati devono essere adottati da parte dei proprietari al fine di evitare e, ove questo non fosse possibile, limitare al massimo i pericoli per la circolazione e i possibili disagi per l'utenza, salvaguardando la sicurezza del traffico veicolare e ciclo-pedonale ed il regolare e corretto deflusso della circolazione;

Visto l'art. 107, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 29, 30, 31, 32, 33 del "Nuovo Codice della Strada" (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.);

Visti gli artt. 26, 70 e 71 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Vista la L.R. Toscana 7 novembre 2024, n. 48, recante “Norme in materia di manutenzione del territorio” e rilevato che ad oggi non risulta approvato lo schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale;

Richiamato l’art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di cui: *“I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”*;

Richiamati gli artt. 38 e 41 del Regolamento forestale (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i.);

Richiamate le norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, relative al “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” (pubblicato in G.U. del 26.09.2002 n. 226);

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari e conduttori ovvero detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi, etc.) confinanti con strade di proprietà e competenza del comune di Bagnone, di ottemperare agli obblighi loro imposti dalla normativa richiamata in relazione alla manutenzione dei terreni di proprietà, eseguendo in maniera continuativa durante tutto l’anno, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino a tempo indeterminato, le seguenti azioni, così come previste e disciplinate dai già richiamati articoli del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, come aggiornato dalla L. n. 77/2024;
- 2) Il taglio delle piante dovrà comunque rispettare la tutela delle essenze arboree e vegetali di pregio e protette ai sensi di legge, in particolare come previsto dalla L.R. Toscana n. 39/2000 e s.m.i., artt. 55, 61, 62 e 82, dandone comunque comunicazione agli enti interessati;
- 3) La rimozione immediata dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi e derivanti dalle operazioni di cui sopra;
- 4) Che l’Agente di Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull’esatta osservanza della presente ordinanza;

PRECISA

che gli interventi sopra elencati di cui si ordina l’esecuzione dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da assicurare la rimozione delle potenziali cause di pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza stradale.

AVVERTE

- 1) Che i proprietari e gli esercenti diritti reali sui terreni e le aree oggetto della presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l’omessa o

ritardata o parziale esecuzione del presente provvedimento, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ai sensi dell'art. 2051 del codice civile;

- 2) Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'art. 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate, secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981 e ss. mm. e ii., le sanzioni amministrative pecuniarie;
- 3) Che, in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata personalmente a ciascun soggetto al quale risulti imputabile, a titolo di dolo o colpa, l'azione o l'omissione, anche in caso di proprietà del fondo, secondo i principi di cui agli artt. 3 e 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 4) Che in caso di inadempienza al presente atto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, con spese e sanzioni in danno degli inadempienti, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con l'Agente di Polizia Locale.

DISPONE

- 1) La pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web istituzionale e la migliore diffusione del presente provvedimento;
- 2) Che i suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le infrastrutture di pubblico servizio e di uso pubblico - quali, in particolare, le strade e le linee elettriche e telefoniche - siano eseguiti dai proprietari o aventi diritto costantemente durante tutto l'anno;
- 3) L'Agente di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza e dell'attuazione della presente ordinanza;
- 4) Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio comunale ed è comunicato al Prefetto della Provincia di Massa-Carrara, nonché trasmesso al Comando Stazione dei Carabinieri di Bagnone e al Comando Carabinieri Forestali, all'Unione di Comuni Montana Lunigiana e al Comando dei Vigili del Fuoco Provinciali;
- 5) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il Sindaco

AVV. Giovanni Guastalli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa